

**VERBALE DI ACCORDO**

**Procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale  
ex artt. 4 e 24 legge 223/91**

Oggi, 31 luglio 2017, presso la sede dell'Unione Confcommercio Imprese per l'Italia Milano, Lodi e Monza-Brianza si sono incontrati:

per H&M HENNES & MAURITZ s.r.l.	Orsola Fiorani, Riccardo D'Alessandro e Simona Mangia
per UNIONE CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia MI-LO-MB	Roberta Rossetti e Alessandra Setti
per Filcams-CGIL Nazionale	Jeff Nonato
per Filcams-CGIL Milano	Elvira Miriello e Roberta Griffini
per Filcams-CGIL Cremona	Mario Giuseppe Santini
per Filcams-CGIL Mestre e Venezia	Monica Zambon
per Fisascat-CISL Nazionale	Marco Demurtas
per Uiltucs Nazionale	Stefano Franzoni
per Uiltucs Lombardia	Ivan Pavesi

le RSA/RSU dei negozi 301 e 304 di Milano, 318 di Gadesco – Pieve di Delmona (CR) e 312 di Mestre (VE)

Premesso che:

- con comunicazione del 19 maggio 2017 inviata da H&M Hennes & Mauritz s.r.l. (di seguito, per brevità: "H&M" o anche la "Società") alle RSA e all'Unione Confcommercio Imprese per l'Italia Milano, Lodi e Monza-Brianza e da quest'ultima agli ulteriori destinatari competenti, H&M ha avviato una procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 della legge 223/91 per riduzione di personale, denunciando l'esubero di n. 89 lavoratori e, più precisamente: n. 32 presso il negozio codice 301 di Milano "San Babila", Galleria Passarella 1, angolo Corso Vittorio Emanuele; n. 19 presso il negozio codice 304 di Milano, via San Gregorio 1, angolo Corso Buenos Aires; n. 14 presso il negozio codice 318 di Gadesco – Pieve Delmona (CR), Centro Commerciale "Cremona Due"; n. 24 presso il negozio codice 312 di Mestre (VE), Centro Commerciale "Le Barche";
- la procedura, come già illustrato nella relativa comunicazione di avvio e ampiamente analizzato e discusso nel corso dell'esame congiunto in sede sindacale effettuato negli incontri tenutisi in data 1° e 23 giugno, nonché in data 4 e 19 luglio (pur essendo decorsi i termini della fase sindacale, che le Parti hanno concordemente deciso di prorogare al fine di proseguire fattivamente nella ricerca di soluzioni finalizzate al raggiungimento di un'intesa), è stata avviata a seguito della decisione della Società di cessare l'attività nei negozi sopra citati, che da un'analisi aziendale non garantiscono efficienza economica e commerciale;
- nel corso dei suddetti incontri, ancor più specificatamente, la Società con l'Unione Confcommercio e le RSA con le OO.SS. (di seguito, tutte congiuntamente, le "Parti") hanno conseguentemente esaminato e discusso le cause che hanno determinato la situazione di eccedenza di personale, analizzando, altresì, ogni possibile soluzione applicabile finalizzata a ridurre sul piano sociale le conseguenze della procedura di licenziamento collettivo;
- in particolare, le Parti hanno considerato prioritaria la ricollocazione dei Lavoratori in esubero all'interno della Società, che si è dichiarata altresì disponibile a riconoscere un incentivo all'esodo al fine di ridurre l'impatto sociale sui Lavoratori che lasceranno la Società;
- nelle more della procedura, gli esuberanti si sono ridotti a 87, avendo n. 2 Lavoratori rassegnato le loro spontanee dimissioni.

*[Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including a large signature at the bottom left and several smaller ones on the right side.]*

Tanto premesso, che costituisce ad ogni effetto parte integrante ed essenziale del presente verbale di accordo, all'esito dell'esame congiunto previsto dalla normativa le Parti concordano e convengono quanto segue:

1. Secondo i criteri condivisi tra le Parti, la Società procederà a ricollocare i Lavoratori sulla base della loro manifestazione scritta di interesse per negozi ove H&M abbia offerto posizioni per la medesima mansione svolta dal Lavoratore; laddove fosse necessario (nel caso di un numero di preferenze manifestate superiore al numero di posizioni disponibili), verrà data priorità dapprima (i) ai Lavoratori con disabilità (ii); successivamente, ai Lavoratori con carichi di famiglia; (iii) alle esigenze tecnico-organizzative dei negozi, contemperando i suddetti criteri con le specifiche contrattuali individuali; (iv) all'anzianità di servizio. I Lavoratori (ricollocati in numero totale di 32 così suddivisi: dal negozio con codice 301: n. 12; dal negozio con codice 304: n. 6; dal negozio con codice 318: n. 6; dal negozio con codice 312: n. 8) verranno ricollocati a parità di mansioni, di inquadramento contrattuale e di orario di lavoro.
2. I trasferimenti saranno comunicati ai Lavoratori interessati mediante lettera raccomandata a mano, che verrà sottoscritta per ricevuta ed accettazione dagli stessi; i Lavoratori dovranno prendere servizio presso il negozio di destinazione secondo quanto previsto nella lettera di trasferimento.
3. La Società darà corso al licenziamento di un numero massimo di 55 Lavoratori corrispondenti ai profili professionali dichiarati in esubero; in particolare, l'ultimo giorno del contratto di lavoro sarà:
  - negozi con codice 301 e 304 (Milano): 31 luglio 2017;
  - negozio con codice 318 (CR): 12 agosto 2017;i Lavoratori addetti al negozio con codice 318 potranno chiedere di lasciare la Società anticipatamente rispetto alla data sopra indicata, fermo restando il diritto al percepimento della retribuzione fino alla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro individuale, nonché delle spettanze di fine rapporto (ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso contrattualmente prevista) e dell'importo a titolo di sostegno economico di cui al separato accordo (nel rispetto delle condizioni previste);
  - negozio con codice 312 (Mestre - VE): trattative attualmente in corso fra H&M e la proprietà dell'immobile non consentono, al momento, di stabilire con certezza la data di chiusura del negozio (inizialmente prevista per il 26 agosto 2017); i Lavoratori ivi addetti continueranno, pertanto, a prestarvi servizio e in riferimento ad essi sia l'offerta di ricollocazione di cui al punto 1. che l'offerta economica alternativa di cui al punto 5. che segue (specificata nel separato accordo sul sostegno economico) sono da intendersi espressamente condizionate all'effettiva chiusura del negozio entro il termine di 120 giorni dalla data odierna.
4. Le Parti convengono che - in alternativa ed in deroga ai criteri previsti dall'art. 5 della Legge 223/1991 - i licenziamenti verranno intimati sulla base dell'esclusivo criterio della "non opposizione al licenziamento", così come manifestata per iscritto dai Lavoratori alla Società (vedasi dichiarazione in allegato "Allegato 1" al presente verbale di accordo), sulla base delle condizioni condivise e meglio precisate nel presente accordo e nel separato accordo per il sostegno economico al reddito.
5. In aggiunta al TFR ed alle competenze di fine rapporto (ratei mensilità supplementari, eventuali ferie e permessi retribuiti maturati e non goduti, indennità sostitutiva del preavviso), H&M erogherà un importo lordo quale sostegno economico al reddito a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (il cui importo e i cui criteri di erogazione saranno definiti tra le Parti con separato verbale) ai Lavoratori licenziati in conformità a quanto previsto dal presente accordo, a condizione della rinuncia da parte degli stessi Lavoratori all'impugnazione del licenziamento e ad ogni e qualsiasi pretesa nei confronti della Società comunque occasionata dall'intercorso rapporto di lavoro, manifestata con apposita sottoscrizione di verbali individuali di conciliazione ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c., nei tempi e secondo le modalità comunicate dalla Società.
6. I Lavoratori che
  - a) non hanno dichiarato l'intenzione di non opporsi al licenziamento né hanno manifestato alcuna preferenza per la ricollocazione rispetto alle disponibilità proposte dalla Società, oppure
  - b) hanno manifestato preferenza per la ricollocazione, non trovando corrispondenza con tutti i criteri di cui al punto 1. che precede oppure
  - c) non si sono espressi in alcun modosaranno trasferiti presso negozi individuati dalla Società nel raggio di 35 km dal negozio di provenienza.
7. Qualora, nell'arco dei 12 mesi successivi alla data odierna, venissero effettuate nuove aperture di negozi a marchio H&M nelle medesime città interessate dalle attuali chiusure, la Società riconoscerà un diritto di prelazione ad eventuali richieste di trasferimento verso i nuovi negozi avanzate dai Lavoratori trasferiti a seguito della presente procedura, compatibilmente con le esigenze organizzative del nuovo punto vendita.

PD

2  
D

  






       

8. Le Parti si incontreranno entro 120 giorni dalla data odierna al fine di valutare l'andamento di quanto previsto dal presente verbale di accordo.

9. Le Parti si danno atto di aver espletato e concluso con esito positivo la procedura di licenziamento collettivo di cui in premessa, a tutti gli effetti degli artt. 4, 5 e 24 della Legge n.223/91.

Letto, confermato e sottoscritto

per H&M HENNES & MAURITZ s.r.l.

*De Li* *Rosselli* *Rosselli*

per UNIONE CONFCOMMERCIO MI - LO - MB

*De Li* *Rosselli*

per Filcams-CGIL Nazionale

*Rosselli*

per Filcams-CGIL Milano

*Anna Maria Rossi*

per Filcams-CGIL Cremona

*Anna Maria Rossi*

per Filcams-CGIL Mestre e Venezia

*Anna Maria Rossi*

per Fisascat-CISL Nazionale

*Fisascat*

per Uiltucs Nazionale

*Fisascat*

per Uiltucs Lombardia

*Fisascat*

le RSA/RSU

*Fisascat* *Fisascat*  
*W.L.L.* *Sag*

*W.L.L.*  
*Gruppo Editoriale*  
*Edoardo Sestini*